



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE n. 68 del 07/05/2018

OGGETTO: PROGETTO “UNA COMUNITA’ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”, FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BELLUNO IN QUALITA’ DI PARTNER.

L'anno **2018**, addì **sette**, del mese di **maggio**, alle ore **15:00**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	SINDACO	Presente
BOGO MARCO	ASSESSORE	Presente
BUSATTA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FRISON FRANCO	ASSESSORE	Assente
GANZ STEFANIA	ASSESSORE	Presente
GIANNONE BIAGIO	ASSESSORE	Presente
OLIVOTTO LUCIA	VICE SINDACO	Assente
PELLEGRINI LUCIA	ASSESSORE	Presente
PERALE MARCO	ASSESSORE	Presente
TOMASI VALENTINA	ASSESSORE	Assente

Totale presenti: **7** Totale assenti: **3**.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa **POL BARBARA**, il quale procede a redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **MASSARO JACOPO** in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel corso dell'anno 2017 è stato pubblicato il bando della Fondazione Cariverona dell'area socio-sanitaria e welfare del territorio-settore welfare e famiglia, previsto dal Documento Programmatico Previsionale per l'anno 2017;
- l'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha partecipato all'incontro promosso dal Comune di Belluno in data 21/02/2017 per la definizione delle linee progettuali inerenti i bandi delle aree "Welfare e famiglia", "Interventi terapeutici riabilitativi" e "Contrasto alla povertà";
- in seguito al suddetto incontro, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha provveduto alla regia dei tavoli di lavoro, con finalità di raccordare le risorse territoriali per addivenire a progettualità integrate e a seguito dell'incontro del tavolo di lavoro per l'ambito dei minori, si è ritenuto di assegnare il ruolo di ente capofila all'Azienda ULSS 1.Dolomiti;
- il progetto elaborato in concorso con la rete territoriale ha assunto la denominazione di "Una comunità a sostegno della famiglia" ed è il frutto di una pianificazione partecipata realizzata dal tavolo di lavoro a cui hanno aderito sia partner pubblici, sia privati;
- la progettualità prevede il coinvolgimento di 25 soggetti tra Comuni, istituzioni, realtà associative territoriali e cooperative sociali e, tra questi, il Comune di Belluno;
- essa consiste nell'attivazione, nell'arco temporale di un triennio, di un'equipe multiprofessionale per realizzare attività volte all'intercettazione precoce di situazioni di disagio giovanile e prevenzione delle stesse, formazione, consulenza e aiuto alle famiglie con minori in condizione di disagio;
- nello specifico, il Comune di Belluno intende partecipare al progetto realizzando interventi di educativa di strada per l'aggancio dell'adolescente a rischio o deviante per il contrasto della condizione di disagio;
- con nota in data 04/12/2017, la Fondazione Cariverona ha comunicato all'Azienda ULSS 1 Dolomiti, in qualità di soggetto capofila, l'accoglimento della richiesta di finanziamento del progetto "Una comunità a sostegno della famiglia", determinando in € 650.000,00 il proprio contributo massimo, ed in € 929.000,00 il valore complessivo minimo del progetto oggetto di rendicontazione ai fini dell'erogazione integrale del contributo assegnato, con un cofinanziamento a carico dei soggetti partner del progetto pari a complessivi € 279.000,00;
- con deliberazione 22/02/2018 n. 227, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha accettato il contributo assegnato dalla Fondazione Cariverona e approvato il testo dell'Accordo di partenariato che definisce gli impegni assunti reciprocamente dai soggetti partner ai fini della realizzazione del progetto, che avrà validità temporale di 36 mesi decorrenti dal 22/02/2018 (data di accettazione del contributo);

Considerato che si rende necessario approvare il suddetto Accordo di partenariato, già approvato dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti con deliberazione 22/02/2017 n. 227, al fine di garantire il completamento della sottoscrizione da parte di tutti gli Enti interessati, demandando a successivo provvedimento l'approvazione delle azioni progettuali che verranno realizzate dal Comune di Belluno in qualità di partner operativo del Progetto "Una comunità a sostegno della famiglia" e che si concretizzeranno in interventi di educativa di strada per l'aggancio dell'adolescente a rischio o deviante per il contrasto della condizione di disagio;

Richiamati:

- gli artt. 48 e 119 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione 22/02/2017 n. 224 dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere del Dirigente Coordinatore dell'Ambito Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. **di approvare** l'Accordo di partenariato approvato dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti con deliberazione 22/02/2018 n. 224, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di demandare** a successivo provvedimento l'approvazione delle azioni progettuali che verranno realizzate dal Comune di Belluno in qualità di partner operativo del Progetto "Una comunità a sostegno della famiglia", che si concretizzeranno in interventi di educativa di strada per l'aggancio dell'adolescente a rischio o deviante per il contrasto della condizione di disagio.

Allegati:

- accordo di partenariato
- foglio parere tecnico.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l'urgenza di provvedere al completamento della sottoscrizione da parte di tutti gli Enti interessati;

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa POL BARBARA

Il Presidente - SINDACO
MASSARO JACOPO



ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA COMUNITÀ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

TRA:

L'Azienda ULSS n.1 Dolomiti con sede legale in Belluno - Via Feltre, 57 - C.F. 00300650256, rappresentata da Adriano Rasi Caldogno nato a Feltre il 09/06/1956 in qualità di Direttore Generale pro tempore;

e

L'Associazione Dafne, con sede legale in Trichiana - Via Cavassico Superiore - C.F. 93040780251 P.Iva 01148980251 rappresentata da Francesca Pallotta nata il 23/04/1950 a Milano (MI) in qualità di Presidente pro tempore;

e

Il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus con sede legale in Belluno (BL) – via Rugo, 21 – C.F. 93002900251 P.IVA 00817420250 rappresentato da Gigetto De Bortoli nato il 26/02/1942 a Ponte Nelle Alpi (BL) in qualità di Presidente pro tempore;

e

Il Comune di Alpago con sede legale in Pieve d'Alpago (BL) – Via Roma, 31 – C.F. 1184740254 rappresentato da Umberto Soccac nato il 24/10/1950 a Pieve d'Alpago (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Agordo con sede legale in Agordo (BL) - Piazzale G. Marconi, 1 – C.F. 103340253 rappresentato da Sisto Da Roit nato il 22/03/1961 a Feltre (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Belluno con sede legale in Belluno (BL) - Piazza Duomo, 1 – C.F. 132550252 rappresentato da Jacopo Massaro nato il 12/02/1974 a Firenze (FI) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Feltre con sede in Feltre – Piazzetta delle Biade, 1 – C.F. 133880252 rappresentato da Paolo Perenzin nato a Feltre (BL) il 27/09/1978 in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Limana con sede legale in Limana – Via Roma, 90 – C.F. 86680253 rappresentato da Milena De Zanet nata il 01/04/1976 a Belluno (BL) on qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Longarone con sede legale in Longarone (BL) - Via Roma, 60 - C.F. 1155460254, rappresentato da Roberto Padrin, nato il 22/07/1970 a Belluno (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e



il Comune di Mel con sede legale in Mel (BL) – Piazza Papa Luciani, 3 – C.F. 166110254, rappresentato da Stefano Cesa nato il 17/02/1977 a Feltre (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

il Comune di Ponte Nelle Alpi, con sede in Ponte Nelle Alpi – fraz. Cadola 52/A- C.F. 194880258 rappresentato da Paolo Vendramini, nato il 25/01/1964 a Cortina d'Ampezzo (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Sovramonte con sede legale in Sovramonte – Via Servo, 1- C.F. 161060256 rappresentato da Federico Dalla Torre nato il 07/02/1976 a Feltre (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Tambre con sede legale in Tambre – Piazza 11 gennaio 1945, 1 – C.F. 204440259 rappresentato da Oscar Facchin nato il 21/04/1965 a Frauenfeld (CH) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Val di Zoldo con sede legale in Val di Zoldo (BL) - Piazza Giovanni Angelini,1 - C.F. 01184730255, rappresentato da Cammillo De Pellegrin, nato il 13/06/1974 a Kulmbach (D) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Bhyster S.c.s. con sede legale in Belluno (BL) – Via Collungo, 12 – P.IVA 1198120253, rappresentata da Francesco Santin, nato il 25/06/1990 a Belluno (BL) in qualità di presidente pro tempore;

e

Le Valli S.c.s. con sede legale in Longarone (BL) – Z.I. Villanova, 14/r – P.IVA 684620255, rappresentata da Nicola De Min, nato il 21/06/1979 a Feltre (BL) in qualità di Presidente pro tempore;

e

La Fondazione Progetto Uomo con sede legale in Belluno (BL) – Via Rugo, 21 – P.IVA 1040310250 rappresentata da da Gigetto De Bortoli nato il 26/02/1942 a Ponte Nelle Alpi (BL) in qualità di Presidente pro tempore;

e

Il Comune di Calalzo di con sede legale in Calalzo di Cadore - Piazza IV Novembre n.12 - C.F 00194080255 rappresentato da Luca De Carlo, nato il 07/08/1972 a Pieve di Cadore (BL) in qualità di Sindaco pro tempore pro tempore;

e

Il Comune di Lentiai con sede legale in Lentiai – Largo Marconi, 2 – C.F. 204720254 rappresentato da Armando Vello nato a Lentiai (BL) il 21/01/1947 in qualità di Sindaco pro tempore;

e



Il Comune di San Gregorio nelle Alpi con sede legale in San Gregorio nelle Alpi (BL) – Piazza del Municipio 1 – C.F. 203700257 rappresentato da Mirco Badole nato il 12/02/1966 ad Agordo (BL) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Santa Giustina con sede legale in Santa Giustina – Piazza Maggiore, 1 – C.F. 95070256 rappresentato da Ennio Vigne nato a Feltre (BL) il 09/04/1961 in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Sedico con sede legale in Sedico - Piazza della Vittoria, 23 - C.F. 00176800258 rappresentato da Stefano Deon nato a Belluno (BL) il 27/12/1972 in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Il Comune di Seren del Grappa con sede legale in Seren del Grappa (BL) - Piazza T. Vecellio, 19 – C.F. 185930252 rappresentato da Dario Scopel nato il 17/10/1984 a Thalwil (CH) in qualità di Sindaco pro tempore;

e

il Comune di Sospirolo con sede legale in Sospirolo – loc. Capoluogo, 105 – C.F. 00164110256 rappresentato da Mario De Bon, nato il 22/07/1969 a Pieve di Cadore (BL), in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO con Sede Legale in Belluno - via Mezzaterra, 68 - C.F.:80004910255 rappresentato dal dirigente pro tempore.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capitolo I – definizione e ambito di applicazione

Art.1 DEFINIZIONI

- 1 Progetto/Proposta progettuale: la versione di volta in volta vigente della proposta progettuale una Comunità a sostegno della famiglia nella quale sono dettagliate le attività progettuali.
- 2 Ente capofila (LP): soggetto che coordina le attività di progetto e che è responsabile dell'esecuzione dello stesso.
- 3 Partner patrocinante(PP): soggetto che supporta le attività di progetto attraverso la promozione degli eventi e delle iniziative proposte dai partner operativi, mettendo a disposizione spazi ed esperienza. Partecipa inoltre al tavolo di coordinamento. Questo soggetto non ha budget assegnato.
- 4 Partner operativo(PO): soggetto che è attivamente coinvolto nell'organizzazione delle attività di progetto, realizzando operativamente le attività. Il partner ha un budget specifico assegnato e delle attività specifiche da realizzare. Il LP è allo stesso tempo un PO.
- 5 Partecipanti al progetto (PPs): soggetti che partecipano al progetto ovvero ente capofila e partner sia operativi che patrocinanti.



- 6 Fondazione: Fondazione Cariverona ovvero il soggetto finanziatore del progetto.
- 7 Disciplinare: versione di volta in volta vigente del disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi della Fondazione.

Art. 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'oggetto del presente accordo è la costituzione e la disciplina di un partenariato, attraverso la definizione di diritti e doveri dei PPs, per la proficua realizzazione del progetto Una comunità a sostegno della Famiglia.
2. La proposta progettuale e le sue eventuali modifiche costituiscono parte integrante del presente accordo.

Capitolo II – responsabilità generali dei partecipanti al progetto

Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ENETE CAPOFILA

1. Il LP è responsabile della realizzazione del progetto, e del coordinamento delle attività. Esso rappresenta i partecipanti al progetto nei confronti della Fondazione.
2. Gli obblighi del LP nei confronti dei PP sono:
 - a. Condividere con i PPs i documenti di progetto e le comunicazioni provenienti dalla Fondazione;
 - b. Informare i PPs sull'andamento del progetto ivi comprese eventuali criticità che ne rallentino la realizzazione;
 - c. Concordare con i PPs eventuali modifiche al presente accordo, ovvero le modifiche al progetto che si rendano necessarie nella realizzazione dello stesso prima di inoltrare richiesta formale di modifica al progetto alla Fondazione;
 - d. Trasmettere, su richiesta dei PPs, eventuali comunicazioni alla Fondazione;
 - e. Stabilisce tempi e modi per la gestione finanziaria del progetto inclusa l'attività di rendicontazione delle spese.

Art. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PARTNER OPERATIVI

1. I PO sono responsabili, nei confronti del LP, dei PP e tra di loro, dell'attuazione delle attività progettuali indicate nella proposta progettuale.
2. I PO si impegnano ad assicurare la piena collaborazione ai PPs per la realizzazione del progetto così come definito nella proposta progettuale.
3. Gli obblighi dei PO nei confronti del LP sono:
 - a. Informare tempestivamente il LP, su richiesta dello stesso, circa lo stato di avanzamento del progetto sia rispetto alla gestione finanziaria che sull'andamento delle attività;
 - b. Informare immediatamente il LP al verificarsi di condizioni che rallentino l'esecuzione del progetto o che impattino sull'aspetto finanziario;
 - c. Informare immediatamente il LP circa l'insorgere di circostanze che richiedano la modifica delle attività progettuali così come previste nella proposta progettuale;
 - d. Assumere piena responsabilità sulle spese sostenute per la realizzazione delle attività del progetto;
 - e. Assicurare il cofinanziamento indicato nella proposta progettuale;



- f. Assumere piena responsabilità in caso di irregolarità riscontrate, dalla Fondazione, nelle proprie spese ivi compreso la non conformità delle stesse al disciplinare.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PARTNER PATROCINANTI

1. I PP sono responsabili, nei confronti del LP, PO e tra di loro, del supporto alle attività progettuali indicate nella proposta progettuale.
2. I PP si impegnano ad assicurare la piena collaborazione al LP e ai PO per la realizzazione del progetto così come definito nella proposta progettuale.

Capitolo III – tavolo di coordinamento del progetto

Art. 6 TAVOLO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO

1. I PPs istituiscono un tavolo di coordinamento del progetto finalizzato alla proficua gestione del partenariato e della realizzazione del progetto.
2. I PP partecipano al tavolo in qualità di osservatori, possono esprimere opinioni, prese di posizione e proposte al tavolo.
3. Il tavolo di coordinamento del progetto è composto: da almeno un rappresentante per PPs e dal LP che lo presiede lo convoca.
4. Le funzioni del tavolo di coordinamento del progetto sono:
 - a. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettuali;
 - b. Stabilire le eventuali modifiche di contenuti e tempistiche della realizzazione del progetto;
 - c. Stabilire eventuali modifiche al piano finanziario generale;
 - d. Dirimere eventuali controversie tra i PPs;
 - e. Proporre l'uscita dei PPs dal partenariato qualora si manifestino gravi e ripetute violazioni al presente accordo di partenariato, riallocando l'eventuale budget del partner estromesso;
 - f. Creare e coordinare eventuali sottogruppi per la realizzazione di specifiche attività.
5. Il tavolo di coordinamento del progetto assume decisioni a maggioranza assoluta. I voti espressi dai PP non vengono conteggiati nell'assunzione di decisioni inerenti al piano finanziario.
6. Qualsiasi decisione assunta dal tavolo di coordinamento inerente la modifica della proposta progettuale, compresa la modifica la partenariato, e/o la modifica del piano finanziario non diverrà efficace senza l'acquisizione del parere favorevole della Fondazione.

Capitolo IV – gestione finanziaria

Art. 7 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

1. I PO si impegnano reciprocamente a realizzare le attività di progetto in conformità al Disciplinare e al budget di dettaglio indicato nella proposta progettuale.
2. Ciascun PO garantisce che le spese dichiarate ai fini della rendicontazione sono state sostenute per la realizzazione del progetto per quanto di competenza e che le stesse sono conformi al disciplinare.
3. Le spese che eccedono il budget assegnato a ciascun PO, non sono conteggiate al fine dell'erogazione del contributo della Fondazione.



4. Saranno considerate valide, ai fini della determinazione del contributo spettante a ciascun PO, unicamente le spese accetta dalla Fondazione.
5. Nel caso in cui un PO intenda aumentare i costi delle singole categorie di spesa in compensazione con corrispondenti riduzioni di altre categoria di spesa è tenuto ad informare tempestivamente il LP che sottoporrà la questione al tavolo di coordinamento e alla Fondazione.
6. Nessun cambiamento nelle categoria di spesa né riallocazione del budget sarà considerato approvato senza l'acquisizione del parere favorevole della Fondazione.

Art. 8 – RICHIESTE DI PAGAMENTO

1. Le richieste di pagamento devono essere presentate al LP che provvede ad inoltrare alla Fondazione attraverso il portale informatico messo a disposizione dalla stessa.
2. Il LP definisce le modalità di presentazione delle spese attraverso la predisposizione di modelli e strumenti appropriati. I PO si impegnano ad utilizzare le modalità stabilite dal LP per la presentazione della richiesta di pagamento. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite dal LP da parte dei PO comporterà automaticamente l'impossibilità di procedere all'inoltro della richiesta di pagamento alla Fondazione.
3. I PO si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria, così come indicato nell'art. 10 del Disciplinare, all'invio della richiesta di pagamento e a fornire ulteriori chiarimenti/integrazioni qualora la Fondazione ne ravvisasse la necessità.
4. Il LP definisce con i PO le tempistiche di presentazione delle domande di pagamento sulla base delle esigenze degli stessi.
5. I PO si impegnano ad inviare almeno una richiesta di pagamento per anno di progetto.

Art.9 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del finanziamento spettante a ciascun partner, stabilito sulla base della spesa accettata dalla Fondazione, verrà effettuato dalla Fondazione al LP che provvederà al trasferimento del contributo ai singoli PO sulla base delle spese effettivamente accettate dalla Fondazione.

Art.10 – RECUPERO DEI FINANZIAMENTI

1. Nel caso in cui la Fondazione, in conformità all'art. 11 del Disciplinare, richieda la restituzione delle somme erogate a sostegno dei progetto in quanto lo stesso è stato realizzato in maniera difforme o in violazione alle prescrizioni del Disciplinare il LP informerà il PO interessato per iscritto, richiedendo il versamento delle somme indebitamente percepite.
2. Il PO a cui venga richiesta le restituzione delle somme indebitamente percepite provvede tempestivamente al versamento di quanto richiesto al LP che contestualmente provvederà al trasferimento di dette somme alla Fondazione.
3. Qualsiasi onere derivante da ritardi nel versamento delle somme indebitamente percepite è a carico del PO. Il PO è responsabile per i danni derivanti dalla mancata tempestiva restituzione delle somme indebitamente percepite nei confronti del LP.



Art. 11 – DOCUMENTI CONTABILI DI PROGETTO

1. I PO si impegnano, ai sensi dell'art.4 lettera c) del Disciplinare, a conservare la documentazione in maniera separata con modalità idonee a facilitare eventuali controlli da parte della Fondazione.

Capitolo V – modifiche all'accordo di partenariato

Art. 12 – MODIFICHE DEL PARTENARIATO

1. I PPs concordano di non recedere dal partenariato finché non sussistano condizioni tali per cui la realizzazione delle attività di progetto in carico al PO non sia più possibile.
2. Il tavolo di coordinamento può accettare nuovi PPs nel progetto, anche in subentro a PPs che non siano più in grado di realizzare le attività previste esclusivamente in seguito all'acquisizione del parere favorevole della Fondazione.

Capitolo VI – disposizioni finali

Art. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO

1. Le modifiche al presente accordo dovranno essere concordate per iscritto e approvate all'unanimità dai PPs.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore solo a seguito dell'approvazione delle stesse da parte della Fondazione.

Art. 14 - DURATA DELL'ACCORDO

1. L'accordo di partenariato acquista efficacia con la sottoscrizione dello stesso da parte di tutte le parti contraenti. Il LP invierà copia del presente a tutti i contraenti e alla Fondazione contestualmente all'acquisizione di efficacia dello stesso.
2. L'accordo perde d'efficacia con l'adempimento di tutti gli obblighi in capo al LP e ai PPs nei confronti della Fondazione.

Art. 15 - LEGGE APPLICABILE

1. I contraenti si adoperano per risolvere di comune accordo eventuali controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo in seno al tavolo di coordinamento. Qualora il raggiungimento di un accordo non sia possibile trascorsi 60 giorni dall'insorgenza della controversia si conviene che sarà esclusivamente competente il foro di Belluno.

Art. 16 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese per la registrazione saranno a carico del soggetto che vi abbia interesse.

Art.17 - RECEPIMENTO DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante del presente accordo:
 - a. Allegato 1: Elenco dei PPs con suddivisione in PO e PP;
 - b. Allegato 2: suddivisione del budget tra i partner;



LP- Azienda ULSS n.1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott. Adriano Rasi Caldogno*

PO1- L'Associazione Dafne

Il Presidente

Francesca Pallotta*

PO2- Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus

Il Presidente

Gigetto De Bortoli*

PO3- Comune d'Alpago

Il Sindaco

Umberto Soccal*

PO4- Comune di Agordo

Il Sindaco

Sisto Da Roit*

PO5- Comune di Belluno

Il Sindaco

Jacopo Massaro*

PO6- Comune di Feltre

Il Sindaco

Paolo Perenzin*

PO7- Comune di Limana

Il Sindaco

Milena De Zanet*

PO8- Comune di Longarone

Il Sindaco

Roberto Padrin*

PO9 - Comune di Mel

Il Sindaco

Stefano Cesa*

PO10- Comune di Ponte Nelle Alpi

Il Sindaco

Paolo Vendramini*



PO11- Comune di Sovramonte

Il Sindaco

Federico Dalla Torre*

PO12-Comune di Tambre

Il Sindaco

Oscar Facchin*

PO13- Comune di Val di Zoldo

Il Sindaco

Cammillo De Pellegrin*

PO14- Cooperativa Sociale Onlus BLHYSTER

Il Presidente

Francesco Santin*

PO15- Cooperativa Sociale Le Valli

Il Presidente

Nicola De Min*

PO16- Fondazione Progetto Uomo

Il Presidente

Gigetto De Bortoli*

PP1- Comune di Calalzo di Cadore

Il Sindaco

Luca De Carlo*

PP2- Comune di Lentiai

Il Sindaco

Armando Vello*

PP3- Comune di San Gregorio nelle Alpi

Il Sindaco

Mirco Badole*

PP4- Comune di Santa Giustina

Il Sindaco

Ennio Vigne*

PP5- Comune di Sedico

Il Sindaco

Stefano Deon*



PP6- Comune di Seren del Grappa

Il Sindaco

Dario Scopel*

PP7- Comune di Sospirolo

Il Sindaco

Mario De Bon *

PP8- MIUR -Ufficio IV – Ambito Territoriale di Belluno

Il legale rappresentante pro tempore*

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA COMUNITÀ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

ALLEGATO 1

elenco dei partner di progetto suddivisi per ruolo

PARTNER OPERATIVI (PO)		PARTNER PATROCINANTI (PP)	
LP	AZIENDA ULSS 1 Dolomiti	PP 1.	COMUNE DI CALALZO DI CADORE
PO 1.	ASS. DAFNE	PP 2.	COMUNE DI LENTIAI
PO 2.	C.e.I.S –BELLUNO	PP 3.	COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
PO 3.	COMUNE D’ALPAGO	PP 4.	COMUNE DI SANTA GIUSTINA
PO 4.	COMUNE DI AGORDO	PP 5.	COMUNE DI SEDICO
PO 5.	COMUNE DI BELLUNO	PP 6.	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
PO 6.	COMUNE DI FELTRE	PP 7.	COMUNE DI SOSPIROLO
PO 7.	COMUNE DI LIMANA	PP 8.	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
PO 8.	COMUNE DI LONGARONE		
PO 9.	COMUNE DI MEL		
PO 10.	COMUNE DI PONTE NELLE ALPI		
PO 11.	COMUNE DI SOVRAMONTE		
PO 12.	COMUNE DI TAMBRE		
PO 13.	COMUNE DI VAL DI ZOLDO		
PO 14.	COOPERATIVA BLHYSTER		
PO 15.	COOPERATIVA LE VALLI		
PO 16.	FONDAZIONE PROGETTO UOMO		



ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA COMUNITÀ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

ALLEGATO 2 suddivisione del budget tra i partner

	AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI	ASSOCIAZIONE DAFNE	FONDAZIONE PROGETTO UOMO	Società Cooperativa Sociale Le Valli	ASSOCIAZIONE CEIS	BLHYSTER Soc. Coop. Soc. ONLUS	COMUNE DI LONGARONE	COMUNE DI FELTRE	COMUNE DI PONTE NELLE ALPI	COMUNE DI LIMANA	COMUNE DI SOVRAMONTE	COMUNE DI VAL DI ZOLDO	COMUNE DI AGORDO	COMUNE DI BELLUNO	COMUNE DI TAMBRE & ALPAGO	COMUNE DI MEL	totale
totale	€ 361.371,85	€ 1.950,00	€ 73.320,00	€ 67.690,70	€ 40.526,00	€ 85.660,65	€ 40.000,00	€ 38.862,00	€ 45.300,00	€ 18.000,00	€ 3.880,00	€ 55.500,00	€ 31.388,80	€ 53.550,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	€ 929.000,00
Contributo massimo	€ 252.843,60	€ 1.364,37	€ 51.300,32	€ 47.361,63	€ 28.355,11	€ 59.934,79	€ 27.987,08	€ 27.190,85	€ 31.695,37	€ 12.594,19	€ 2.714,75	€ 38.832,08	€ 21.962,02	€ 37.467,71	€ 2.099,03	€ 6.297,09	€ 650.000,00
Cofinanziamento in capo all'ente	€ 108.528,25	€ 585,63	€ 22.019,68	€ 20.329,07	€ 12.170,89	€ 25.725,86	€ 12.012,92	€ 11.671,15	€ 13.604,63	€ 5.405,81	€ 1.165,25	€ 16.667,92	€ 9.426,78	€ 16.082,29	€ 900,97	€ 2.702,91	€ 279.000,00



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 1545/2018 ad oggetto: “PROGETTO “UNA COMUNITA’ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”, FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BELLUNO IN QUALITA’ DI PARTNER.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 27/04/2018

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: PROGETTO “UNA COMUNITA’ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”, FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BELLUNO IN QUALITA’ DI PARTNER.

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 07/05/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno li, 15/05/2018

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

OGGETTO: PROGETTO “UNA COMUNITA’ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”,
FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
DI BELLUNO IN QUALITA’ DI PARTNER.

Si certifica che la deliberazione n. 68 del 07/05/2018 è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 26/05/2018.

Belluno li, 28/05/2018

Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale